

## **REGOLAMENTO**

### **DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA, ANCHE CON REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI MEDESIMI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DI MERCATO E LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 02.10.2023

## PREMESSA

### 1. OGGETTO

**1.1** Il presente regolamento (“**Regolamento**”) ha la finalità di individuare, definire e disciplinare i principi, i criteri e le procedure che il Consorzio deve adottare e applicare agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dall’art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (“**Codice**”), con specifico riguardo alle proprie esigenze. Tali procedure dovranno essere avviate e condotte in conformità alle previsioni del Codice e degli atti attuativi dello stesso e sempre nel rispetto dei principi di derivazione europea di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori economici.

**1.2** Gli affidamenti di contratti pubblici eseguiti in applicazione del Regolamento devono inoltre rispettare i principi generali stabiliti dagli artt. 1 – 12 del Codice.

**1.3** Il Regolamento disciplina altresì le modalità di svolgimento delle indagini di mercato espletate dal Consorzio e la procedura per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici istituito dalla stessa stazione appaltante, nonché i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito dello svolgimento delle predette indagini ovvero della consultazione dell’elenco degli operatori economici, conformemente a quanto previsto dall’Allegato II.1 al Codice.

**1.4** Il Regolamento non si applica all’affidamento dei contratti pubblici che, pur presentando i presupposti per essere soggetti all’applicazione del Regolamento, sono caratterizzati altresì da un interesse transfrontaliero certo. Pertanto, prima di procedere a un affidamento in base al Regolamento, il Consorzio svolge una valutazione specifica al fine di stabilire se il contratto da affidare presenta interesse per operatori economici stabiliti in altri Stati, tenendo in considerazione:

- a) l’oggetto dell’appalto;
- b) il suo importo stimato;
- c) le caratteristiche tecniche dell’appalto;
- d) le particolari caratteristiche del settore merceologico in questione;
- e) il luogo geografico di esecuzione dell’appalto.

Per l’affidamento di contratti pubblici che presentano un interesse transfrontaliero certo, il Consorzio applica le procedure di scelta del contraente previste per i contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

### 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

**2.1** Il ricorso alle procedure del Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi è consentito per gli affidamenti di importo inferiore alle seguenti soglie di rilevanza europea, da intendersi al netto dell’IVA:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi, anche attinenti all’ingegneria e all’architettura, e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

**2.2** Tali soglie sono soggette alla revisione periodica ai sensi dell’art. 14, comma 3 del Codice e devono intendersi automaticamente adeguate ai provvedimenti della Commissione dell’Unione Europea.

**2.3** È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiali delle prestazioni da affidare e dei relativi importi al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento e sottoporre alla disciplina prevista per gli affidamenti dei contratti sotto le soglie di cui all'art. 14 del Codice gli affidamenti di importo superiore. A questo fine, la determinazione degli importi stimati degli affidamenti deve avvenire in conformità a quanto previsto all'art. 14, commi 4 e ss. del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione.

**2.4** Il Consorzio nell'affidare i contratti sotto soglia tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

**2.5** Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 28 (dalla data di entrata in vigore della norma) e 50, commi 8 e 9 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene altresì l'indicazione dei soggetti invitati.

**2.6** Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Codice e dell'Allegato I.3, fra l'invio degli inviti a offrire e l'aggiudicazione non può intercorrere un periodo superiore ai seguenti termini:

- a) in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
  - (i) procedura aperta: nove mesi;
  - (ii) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- b) in caso di aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
  - (i) procedura aperta: cinque mesi;
  - (ii) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

**2.7** Il ritardo nell'aggiudicazione della procedura, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, potranno essere valutati ai fini della responsabilità del Responsabile del Progetto.

**2.8** Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

**2.9** Il Consorzio può ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle previste dal Regolamento, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, in base alle caratteristiche delle prestazioni da affidare, alle tempistiche necessarie per la specifica acquisizione, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini massimi delle procedure di affidamento previsti dalla normativa vigente. Di tali valutazioni specifiche si darà conto nella determina a contrarre.

**2.10** Per ogni acquisizione o affidamento sotto soglia, il Consorzio individua un Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'Esecuzione del Contratto in possesso di adeguate competenze, i quali svolgono i compiti previsti dal Codice e dalle relative norme di attuazione, rapportandosi con il Direttore del Consorzio, e provvedono al pieno rispetto delle procedure previste nel Regolamento.

Il nominativo del Responsabile del Progetto è indicato nell'invito a presentare offerta. Salvo diversa indicazione del Consorzio, il Responsabile del Progetto svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

## **PARTE PRIMA**

### **SEZIONE PRIMA**

#### ***AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 150.000,00 NONCHÉ DI SERVIZI, ANCHE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, E DI FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 140.000,00***

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

**3.1** L'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro nonché di servizi, anche di ingegneria e architettura, e di forniture d'importo inferiore a 140.000,00 Euro, può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici.

In ogni caso, il Responsabile del Progetto può chiedere più offerte comparative a un numero di operatori economici discrezionalmente stabilito al momento dell'adozione della determina a contrarre.

**3.2** Il Consorzio può assumere i lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione delle procedure di cui ai paragrafi che seguono per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

### **4. AVVIO DELLA PROCEDURA**

**4.1** La procedura prende l'avvio con l'adozione della determina a contrarre da parte del Direttore del Consorzio che contiene le seguenti indicazioni minime:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che s'intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali;
- d) l'oggetto dell'affidamento e gli eventuali requisiti di idoneità, economici e tecnici necessari.

**4.2** Oltre al Direttore del Consorzio, anche il responsabile dell'area a cui afferisce il singolo affidamento potrà adottare la relativa determina a contrarre entro i limiti dell'impegno di spesa che gli è stato conferito.

### **5. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI**

**5.1** Al fine di rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e quelli di carattere speciale, ove previsti, l'operatore economico dovrà presentare un'apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, anche utilizzando il modello del documento di gara unico europeo (DGUE).

**5.2** Il Consorzio effettuerà le verifiche sul contenuto delle autodichiarazioni rilasciate dagli operatori economici con le modalità previste al paragrafo 16 del presente Regolamento.

**5.3** Per gli affidamenti diretti di contratti di importo fino a 40.000,00 euro, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli affidatari in merito al possesso dei requisiti viene effettuata solo per le dichiarazioni individuate mediante sorteggio fra tutte quelle presentate nei 12 mesi precedenti all'affidamento.

A tal fine, ogni anno, il Consorzio adotta uno specifico provvedimento per determinare i criteri mediante i quali effettuare il sorteggio.

## **6. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

**6.1** Il contratto sarà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione nelle forme previste dall'art. 18, comma 1 del Codice, anche mediante scambio di lettere sottoscritte per accettazione dall'affidatario, tramite posta elettronica certificata.

**6.2** Non si applica la clausola di sospensione c.d. *standstill* prevista dall'art. 18, comma 3 del Codice.

**6.3** Dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario, il Consorzio può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

## **SEZIONE SECONDA**

***PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 14 DEL CODICE NONCHÉ PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI, ANCHE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, E DI FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 140.000,00 E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 14 DEL CODICE***

## **7. AMBITO DI APPLICAZIONE**

**7.1** L'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore alla relativa soglia di rilevanza europea prevista dall'art. 14 del Codice e dei contratti di servizi, anche di ingegneria e architettura, e di forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 Euro e inferiore alla relativa soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 14 del Codice, sono effettuati mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno:

- a) 5 operatori economici per i contratti di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro inferiore a Euro 1.000.000,00;
- b) 10 operatori economici per i contratti di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea prevista dall'art. 14 del Codice;
- c) 5 operatori economici per i contratti di servizi, anche di ingegneria e architettura, e di forniture di importo pari o superiore a Euro 140.000,00 e inferiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice.

**7.2** In caso di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea prevista dall'art. 14 del Codice, il Consorzio può decidere discrezionalmente di ricorrere alle procedure di affidamento previste per i contratti sopra soglia, previste dagli artt. 70 e seguenti del Codice. In tal caso, la determina a contrarre contiene adeguata motivazione al riguardo.

**7.3** Gli operatori economici da invitare sono selezionati mediante indagini di mercato espletate con le modalità descritte nel successivo paragrafo 9 ovvero tramite gli elenchi di operatori economici in uso presso il Consorzio, con le modalità indicate al successivo paragrafo 20.

## **8. AVVIO DELLA PROCEDURA**

**8.1** La procedura prende avvio con la determina a contrarre del Direttore del Consorzio e contiene le seguenti informazioni minime:

- a) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali

- condizioni contrattuali;
- b) l'oggetto dell'affidamento;
  - c) la procedura utilizzata e il relativo criterio di aggiudicazione;
  - d) il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata, oppure l'indicazione che tutti gli operatori economici interessati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione saranno invitati alla procedura negoziata;
  - e) le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, a scelta fra la consultazione degli elenchi di operatori economici in uso presso il Consorzio o l'avvio di indagini di mercato;
  - f) i criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fra quelli iscritti negli elenchi di operatori economici in uso presso il Consorzio o fra quelli che hanno manifestato il proprio interesse nell'ambito dell'indagine di mercato;
  - g) la nomina del RUP;
  - h) l'eventuale richiesta della garanzia provvisoria e la relativa motivazione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento;
  - i) l'approvazione degli atti di gara, in particolare dello schema di contratto e del capitolato tecnico allegati, se predisposti.

**8.2** I criteri indicati all'art. 8.1, lett. f) devono essere oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali che comportano per il Consorzio oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. In tal caso, la determina a contrarre o l'avviso di indagine di mercato contengono adeguata motivazione al riguardo. In mancanza dei presupposti eccezionali per procedere all'individuazione degli operatori da invitare mediante sorteggio, gli operatori saranno selezionati tramite parametri che saranno individuati nella determina a contrarre di ciascun affidamento in considerazione dell'oggetto e delle finalità dello stesso, in ogni caso nel rispetto delle norme applicabili e valutando le esperienze maturate, nonché l'attinenza dell'attività svolta con le finalità e le peculiarità del Consorzio.

## **9. INDAGINE DI MERCATO**

**9.1** L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

**9.2** L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute di volta in volta più convenienti dal Consorzio.

**9.3** Il Consorzio procede all'espletamento delle indagini di mercato anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati.

**9.4** Il Consorzio assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

**9.5** A questo fine, il Consorzio pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "Consorzio trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in

quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

**9.6** L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno i seguenti contenuti minimi:

- a) il valore del contratto da affidare;
- b) gli elementi essenziali del contratto da affidare;
- c) i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale necessari per partecipare alla procedura negoziata;
- d) il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata;
- e) il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata, oppure l'indicazione che tutti gli operatori economici interessati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione saranno invitati alla procedura negoziata;
- f) i criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, stabiliti in conformità all'art. 8.2.

## **10. GLI INVITI E LA PROCEDURA COMPETITIVA**

**10.1** Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici tenuti dal Consorzio, il Consorzio invia agli operatori economici individuati la lettera di invito, che deve avere i seguenti contenuti minimi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale per la partecipazione alla gara;
- c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto tra quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) l'eventuale richiesta di garanzie, come previsto dall'art. 19 del Regolamento;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo di contratti di lavori o servizi, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, l'indicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora siano in numero pari o superiore a cinque, e del metodo di individuazione delle offerte anomale scelto fra quelli previsti dall'Allegato II.2 del Codice;
- i) la misura delle penali;
- j) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- k) il nominativo del RUP;
- l) il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- m) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti.

**10.3** Nel caso in cui la gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le

offerte tecniche presentate dagli operatori invitati saranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice composta da tre membri, fra i quali può essere compreso il RUP (anche in qualità di presidente). La Commissione giudicatrice si riunisce in seduta riservata solo per l'esame delle offerte tecniche e assume le proprie decisioni a maggioranza, redigendo apposito verbale.

## **11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

**11.1** Il contratto sarà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione nelle forme di cui all'art. 18, comma 1 del Codice, anche mediante scambio di lettere sottoscritte per accettazione dall'affidatario, anche tramite posta elettronica certificata.

**11.2** Non si applica la clausola di sospensione c.d. *standstill* prevista dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

**11.3** Dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario, il Consorzio può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

**11.4** All'esito della procedura negoziata, il Consorzio pubblica tutte le informazioni relative alla procedura di gara, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati e il soggetto aggiudicatario e provvede a trasmettere le relative comunicazioni a tutti i concorrenti.

## **SEZIONE TERZA**

### ***REGIMI DI AFFIDAMENTO PARTICOLARI***

## **12. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE. PATROCINIO IN GIUDIZIO.**

**12.1** Ai sensi dell'art. 56 del Codice, il Regolamento non si applica all'affidamento dei contratti relativi ai seguenti servizi legali:

- a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
  - (i) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
  - (ii) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- c) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- d) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la



vigilanza di detti organi giurisdizionali;

e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

**12.3** L'affidamento dei servizi legali di cui al presente articolo avviene in via diretta, previa richiesta di un preventivo di spesa a un professionista di comprovata esperienza e attraverso la predisposizione di un provvedimento di conferimento dell'incarico opportunamente motivato, ferma restando l'applicazione dei principi indicati dall'art. 4 del Codice (principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato).

### **13. AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI BENI CULTURALI DI VALORE INFERIORE A EURO 300.000,00 IN REGIME DI SOMMA URGENZA**

**13.1** Ai sensi dell'art. 20 dell'Allegato II.18 e dell'art. 140 del Codice, gli appalti di lavori di importo inferiore a Euro 300.000,00, concernenti i beni culturali tutelati dal D.Lgs. 42/2004, possono essere affidati in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal RUP, nei casi di somma urgenza, al solo fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo.

**13.2** Ai fini di tale disposizione, per casi di somma urgenza si intendono le ipotesi nelle quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene culturale stesso.

**13.3** Stante l'urgenza, gli aggiudicatari autocertificano ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei medesimi requisiti di partecipazione che sarebbero stati previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo se fosse stata bandita una procedura di affidamento ordinaria.

**13.4** Il Consorzio verifica le autocertificazioni rese entro un termine compatibile con la gestione della situazione di emergenza in corso e, comunque, entro sessanta giorni dall'affidamento. Il Consorzio dà conto della sussistenza dei requisiti nel primo atto successivo alle verifiche. In ogni caso, non si procederà al pagamento dei corrispettivi in assenza del buon esito dei controlli. Qualora sia accertato che l'affidamento è avvenuto a favore di un operatore economico privo dei requisiti necessari, il Consorzio recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; il Consorzio procede conseguentemente alla segnalazione presso le competenti Autorità.

## **SEZIONE QUARTA**

### ***DISCIPLINA COMUNE***

#### **14. PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI**

**14.1** Le procedure disciplinate dal Regolamento devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di massima concorrenza tra gli operatori economici, temperati con l'efficienza dell'azione del Consorzio e la tutela dell'interesse pubblico che esso persegue, oltre che con l'intenzione di ottenere un'accelerazione degli investimenti e della realizzazione delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici.

**14.2** Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'ANAC, con attribuzione del Codice Identificativo Gara – CIG – e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto – CUP. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

**14.3** L'esito delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento è pubblicato, mediante avviso di post-informazione, sul sito internet del Consorzio e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, contenente altresì l'elenco dei soggetti invitati alla procedura aggiudicata.

## **15. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

**15.1** Per partecipare alle procedure previste dal presente Regolamento, gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria stabiliti dal Consorzio nella lettera di invito sulla base dell'importo e della specificità dell'appalto da affidare, nel rispetto dei contenuti del Codice e dei relativi Allegati.

**15.2** Per i lavori di importo superiore a Euro 150.000,00 è necessario il possesso dei requisiti previsti nell'Allegato II.12.

**15.3** Il Consorzio procederà al controllo dei requisiti di cui al presente articolo mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla Delibera dell'ANAC 27 luglio 2022 n. 464.

## **16. CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI**

**16.1** Il Consorzio effettua idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici aggiudicatari di tutti gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento. Tali controlli sono disposti con apposito provvedimento del RUP.

**16.2** In particolare, per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, non eseguibili mediante consultazione del FVOE, il Consorzio compie verifiche presso le amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto delle dichiarazioni medesime e che, in ogni caso, siano in possesso di dati e informazioni relative agli stessi.

**16.3** Le verifiche sono eseguite accedendo alle informazioni detenute dalla competente amministrazione, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà il Consorzio provvede ad apposite verifiche anche presso soggetti privati.

**16.4** I controlli sono effettuati dal Consorzio prima dell'aggiudicazione e possono altresì essere effettuati durante la procedura di gara e l'esecuzione del contratto.

**16.5** In ogni caso, il Consorzio effettuerà i controlli ogniqualvolta abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire il Consorzio un'adeguata e completa valutazione.

**16.6** Qualora nel corso dello svolgimento dei controlli il Consorzio rilevi errori e/o imprecisioni che non costituiscono falsità ai sensi dell'art. 71 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i soggetti interessati sono invitati dal RUP a integrare o a rettificare le dichiarazioni entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

**16.7** Resta inteso che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, l'autore di dichiarazioni sostitutive false e/o mendaci è perseguibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Nel caso di riscontrata dichiarazione falsa e/o mendace, il RUP procederà alle relative segnalazioni alle autorità giudiziarie e all'ANAC. In detta ipotesi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

## **17. PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI**

**17.1** Ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Codice, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un contratto di appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto lo stesso settore merceologico, oppure la stessa categoria di opere, oppure lo stesso settore di servizi.

**17.2** Nei casi previsti dal Regolamento di affidamento mediante procedura negoziata, il Consorzio non è tenuto ad applicare il principio di rotazione quando la consultazione dell'elenco degli operatori economici tenuto dal

Consortio o l'indagine di mercato siano state svolte senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

**17.3** Nei casi in cui il Regolamento consente il ricorso all'affidamento diretto, il Consortio può derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

**17.4** In ogni caso, il Consortio può disporre l'affidamento diretto in favore del contraente uscente o reinvitare quest'ultimo alla procedura negoziata, dando adeguata motivazione nella determina a contrarre o in altro provvedimento in relazione alla struttura del mercato, all'effettiva assenza di alternative nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto.

## **18. REGOLARE ESECUZIONE E FATTURAZIONE**

**18.1** La regolare esecuzione dei contratti di servizi e di forniture è attestata secondo le procedure interne del Consortio.

**18.2** La regolare esecuzione dei contratti di lavori è attestata mediante certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo ai sensi dell'art. 50, comma 8 del Codice.

**18.3** A seguito della verifica della regolare esecuzione dell'appalto, previo accertamento della regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione del DURC, le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nella lettera di invito o nel contratto, in ogni caso nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 che sono riprodotte nei contratti stipulati.

## **19. GARANZIE**

**19.1** Nelle procedure negoziate, il Consortio non chiede agli operatori economici invitati la garanzia provvisoria salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella determina a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

**19.2** In casi adeguatamente motivati nella determina a contrarre, il Consortio può prevedere che l'aggiudicatario non debba presentare la garanzia definitiva. Nei casi in cui è richiesta, l'ammontare della garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

## **PARTE SECONDA**

### ***ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI***

## **20. ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI**

**20.1** Il Consortio può individuare gli operatori economici in favore dei quali disporre affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate, in conformità al Regolamento, selezionandoli dall'elenco degli operatori economici tenuto dal Consortio.

**20.2** L'elenco e i relativi aggiornamenti sono disposti con determina del Direttore del Consortio a seguito della pubblicazione di un avviso nel quale è rappresentata la volontà del Consortio di realizzare un elenco di operatori economici, reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito *web* del Consortio, nella sezione "Consortio trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (tenuta dall'ANAC), nonché mediante altre eventuali forme di pubblicità.

**20.3.** L'avviso indica:

- a) le modalità di selezione degli operatori economici da individuare quali affidatari diretti o da invitare alle procedure negoziate;
- b) i requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e quelli speciali necessari alla qualificazione per ciascuna categoria merceologica e tipologia di affidamento;
- c) le categorie e fasce d'importo in cui il Consorzio intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna tipologia di attività categoria o fascia di importo.

**20.4** La dichiarazione del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici deve essere resa secondo il modello di dichiarazione sostitutiva allegato al Regolamento, in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. L'eventuale possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetti di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti sia di capacità economico-finanziaria, sia tecnico-professionale.

**20.5** L'aggiornamento dell'elenco avviene mediante pubblicazione di un avviso analogo a quello istitutivo dell'elenco stesso. Tale avviso può disciplinare eventuali modifiche al regime previsto per gli operatori economici già iscritti, rendendo obbligatoria la presentazione di nuove dichiarazioni da parte dei medesimi, nonché modificare, specificare o aggiungere i requisiti di qualificazione, anche alla luce di eventuali modifiche normative intervenute.

**20.6** L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti necessari è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente il Consorzio rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

**20.7** Il Consorzio procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero nel termine di novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

**20.8** Il Consorzio revisionerà l'elenco con cadenza almeno annuale o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

**21.9** Gli elenchi sono suddivisi nelle categorie merceologiche indicate nell'avviso e le imprese iscritte secondo le modalità disciplinate nel presente Regolamento sono classificate secondo le suddette categorie.

**20.10** Gli elenchi sono predisposti su supporto informatico e contengono per ciascuna impresa iscritta le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo;
- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) numero di iscrizione al registro delle imprese;
- e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);
- f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;
- g) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
- h) numero di telefono/fax, indirizzo, e-mail, PEC e sito web;
- i) codice merceologico per il quale l'impresa è iscritta;
- j) dati relativi ai requisiti posseduti.

## **21. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

**21.1** Possono essere iscritti negli elenchi gli operatori economici che siano iscritti al registro delle imprese e che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice. Inoltre, per i contratti di lavori di valore superiore a Euro 150.000,00, gli operatori iscritti devono essere in possesso dell'attestazione SOA.

## **22. DOMANDA DI ISCRIZIONE**

**22.1** Le domande d'iscrizione devono essere presentate, entro il termine indicato dal Consorzio, utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Consorzio e reso disponibile sul proprio sito internet. Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'impresa dovrà leggere con cura e sottoscrivere, così da attestare il possesso dei requisiti previsti.

**22.2** Le domande possono essere presentate a mano oppure inviate a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A/R, a partire dal giorno stabilito nell'avviso pubblicato sul sito internet del Consorzio. Resta inteso che la consegna della domanda è a esclusivo rischio del mittente.

**22.3** L'iscrizione può essere richiesta sia per la categoria merceologica principale, sia per quelle secondarie alle quali l'impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio. Il Consorzio invita l'impresa a integrare e/o regolarizzare entro un termine massimo di 20 giorni la domanda che, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione mancante o delle dichiarazioni richieste a integrazione e/o chiarimento della domanda presentata, comporterà il rigetto di quest'ultima.

**22.4** Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'elenco solo se regolari e complete.

## **23. CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI**

**23.1.** La cancellazione dagli elenchi opererà automaticamente nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore economico sia risultato privo dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) qualora l'operatore economico non abbia presentato offerta a seguito di tre lettere di invito ricevute nell'ultimo biennio, in assenza di adeguata motivazione indicata per iscritto;
- c) omessa risposta alla richiesta di aggiornamento periodico dell'elenco in cui si è iscritti.

**23.2** Il Consorzio comunica la cancellazione al legale rappresentante dell'operatore economico mediante PEC oppure tramite raccomandata A/R. La cancellazione è disposta dal Responsabile del Progetto.

**23.3** La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

## **PARTE TERZA**

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

## **24. NORME DI COMPORTAMENTO**

**24.1** Il personale del Consorzio e le imprese partecipanti alle procedure del Regolamento sono tenuti al rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato e si devono astenere dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

**24.2** Per "comportamento anticoncorrenziale" si intende qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevoli, fraudolenti o sleali, contrari alla libera concorrenza posti in essere nell'ambito di un procedimento concorsuale. In particolare, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- a) la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta a un soggetto, per se stesso o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- b) il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- c) l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- d) l'offerta o la concessione di vantaggi a operatori economici affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.

**24.3** L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promosse dal Consorzio si astiene da qualsiasi tentativo volto a influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza dei suddetti soggetti.

**24.4** L'impresa ha l'obbligo di segnalare al Consorzio qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o l'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.

**24.5** Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

**24.6** Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto e accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati a imprese che abbiano partecipato alla gara o a imprese da esse controllate, a esse collegate o loro controllanti.

**24.7** La violazione delle norme contenute nel Regolamento, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice.

## **25. NORME DI RINVIO**

**25.1** Per quanto non previsto nel Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice.

## **26. EFFICACIA**

**26.1** Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, su proposta del Direttore Generale, ed è successivamente pubblicato sul sito internet del Consorzio.